WATSON FARLEY
&
WILLIAMS

DIALOGHI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Avv. Arianna Neri

aneri@wfw.com

Le caratteristiche dei sistemi di IA rilevanti sotto il profilo legale

- Complessità;
- Opacità;
- Autonomia;
- Dipendenza dai dati;
- Vulnerabilità;
- Interazione tra sistemi;
- Interazione sistema IA/uomo;
- Interazione sistema IA/ambiente……

Le caratteristiche dei sistemi di IA rilevanti sotto il profilo legale

…..da cui potrebbero derivare:

- Scarsa prevedibilità nelle modalità di funzionamento;
- Scarsa prevedibilità degli esiti;
- Difficoltà di controllo.

Il sistema di IA diventa quindi da un punto di vista giuridico «più» di un prodotto.

Il quadro europeo di riferimento

2017: Risoluzione del Parlamento Europeo *Norme di diritto civile in materia di robotica*;

2018: Commissione Europea 2018 *Piano coordinato sull'intelligenza artificiale*;

2019: Report gruppo di esperti nominato da Commissione UE, *Linee guida etiche per un'intelligenza affidabile;*

2019: Report gruppo di esperti nominato da Commissione UE, *Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies*;

Il quadro europeo di riferimento

Report della Commissione Europea *Report on the Safety and Liability Implications of Artificial Intelligence, Internet of Things and Robotics*

Risoluzione Parlamento Europeo, contenente una proposta di Regolamento sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di IA.

2020

Commissione Europea *White Paper on Artificial Intelligence- A European Approach to Excellence and Trust*

Il quadro europeo di riferimento

2021

Proposta della Commissione Europea di Regolamento su un approccio europeo per l'intelligenza artificiale

Cosa emerge?

- Da un contesto di *soft law* ad un quadro vincolante (ancora non in vigore);
- Necessità di una IA affidabile ed antropocentrica (valore centrale dignità umana e tutela *privacy*): verso il divieto di sistemi di IA fortemente lesivi dei diritti umani;
- Auspicio di un futuro quadro normativo europeo che crei un ecosistema di fiducia;
- Ruolo importante delle norme sulla responsabilità: le persone che hanno subito un danno provocato da un sistema di IA devono godere della medesima tutela delle persone che subiscono danni da altre tecnologie;

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea 21.04.2020 (*Artificial Intelligence Act*)

- Il Regolamento riguarda l'immissione in commercio e l'utilizzo di sistemi IA;
- Ambito applicazione: fornitori (indipendentemente dal fatto che siano basati in un paese extra UE) ed utilizzatori di sistemi IA nella UE;
- Come è definita l'IA? *un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può,* ***per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono***

- *a) Approcci di apprendimento automatico [**machine learning**], compresi l'apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning); b)* ***approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza****, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti; c)* ***approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione.***

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea 21.04.2020 (*Artificial Intelligence Act*)

- Approccio di tipo preventivo della UE basato sul livello di rischio: dal rischio inaccettabile a quello limitato; sistemi a rischio minimo non rientrano nell'applicazione del Regolamento;

- Rischio inaccettabile- Divieto di sistemi di IA altamente lesivi della dignità e libertà umana: es. sistemi che possono manipolare il comportamento delle persone, le loro opinioni e decisioni; sistemi progettati per una sorveglianza di massa indiscriminata; sistemi progettati a fini di *social scoring*.

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi ad alto rischio

- Sistemi ad alto rischio: *embedded* o *stand-alone;*

- Sistemi integrati o stand-alone, soggetti a valutazione di conformità *ex ante* in quanto rientranti nell'ambito di applicazione delle norme europee elencate nell'Allegato II (es. dispositivi medici, apparecchi radio, macchine, giocattoli, dispositivi protezione individuale);

- Elenco sistemi ad alto rischio Allegato III: es. sistemi di identificazione biometrica; sistemi utilizzati come componenti di sicurezza in infrastrutture critiche (es. trasporti) o fornitura di acqua ed energia: sistemi utilizzati per l'accesso al mercato del lavoro o gestione del rapporto lavorativo; sistemi utilizzati per l'accesso a servizi pubblici o privati; sistemi utilizzati nella gestione della giustizia; nella gestione dei flussi migratori (es. sistemi di controllo dei documenti).

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi ad alto rischio

- Condizioni per integrare l'Allegato III: (i) il sistema di IA è utilizzato in uno dei settori indicati nell'allegato III; (ii) rischio per la salute e sicurezza, o di pregiudizio ai diritti fondamentali equivalente o maggiore rispetto ai sistemi già indicati;

- Obblighi di *compliance* per sistemi ad 'alto rischio';

- *Risk management system* da porre in essere e mantenere per l'intera durata di vita del sistema, con aggiornamenti periodici.

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi ad alto rischio

- Utilizzo data set accurati e che non incorporino *biases* intenzionali o non intenzionali;

- I sistemi ad alto rischio devono essere progettati e realizzati in modo da registrare automaticamente gli eventi ('*logs*') durante l'operatività degli stessi;

- Obbligo di trasparenza e di informazione agli utilizzatori durante tutto il ciclo di vita;

- Supervisione umana: progettazione e realizzazione in modo da garantire un adeguato interfaccia uomo-sistema; garanzia di una supervisione umana che deve prevenire o minimizzare i rischi per la salute, sicurezza e/o diritti fondamentali,

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi ad alto rischio

- Procedura di valutazione di conformità pre-market: ad opera del produttore, in alcuni casi ad opera di un organismo esterno; marcatura CE;
- Presunzione di conformità se i sistemi di IA sono conformi agli standard ufficiali;
- *Data base* dei sistemi ad alto rischio;
- Obblighi a carico del distributore (es. verifica marchiatura di conformità CE, adozione azioni correttive) utilizzatore (es. obbligo rispetto istruzioni, controllo sugli input data, monitoraggio sistema di IA)

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi ad alto rischio

- Sorveglianza post-market proporzionata alla natura e ai rischi del sistema;
- *Reporting* sugli incidenti ed eventuali violazioni di diritti umani;
- Sanzioni: le autorità competenti di ciascun Stato Membro potranno comminare sanzioni amministrative fino a 30.000.000 Euro o, in alcuni casi, fino al 6% del fatturato mondiale;
- Possibilità di adeguamento per le start-up o piccole imprese (es. prioritario accesso a sandboxes per valutare i propri sistemi prima dell'immissione sul mercato, attività di supporto per l'adeguamento al Regolamento, possibile riduzione costi relativi alla valutazione conformità).

Proposta di Regolamento UE della Commissione Europea - I sistemi a rischio limitato

- Sistemi che interagiscono con individui: necessità di informare gli utilizzatori del fatto che stanno interagendo con un sistema di IA (a meno che non sia ovvio in base alle circostanze); sistemi che manipolano o creano immagini, video, audio devono informare sulla creazione o manipolazione artificiale;

- Raccomandazione ad adottare codici di condotta per l'adesione volontaria alle regole previsti per i sistemi ad alto rischio.

Le prime decisioni delle Corti

Il tema della trasparenza e della non discriminazione:

- Cons. Stato 4 febbraio 2020 n.881: la trasparenza deve garantire «*la conoscibilità dell'identità dei suoi autori, il procedimento usato per la sua elaborazione, il meccanismo di decisione e l'imputabilità delle responsabilità derivanti dall'adozione del provvedimento automatico*».
- Trib. Bologna 31 dicembre 2020: risarcimento danni per trattamento adottato sulla base di un algoritmo discriminatorio.
- Cass. 20 maggio 2021 n. 14381: *In tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all'elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati.*

Proposta Regolamento UE sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di IA

Proposta di Regolamento sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di IA, 2020- Principi generali della proposta:

- Necessaria armonizzazione per la creazione di un mercato unico digitale;
- Limitazione oneri burocratici;
- Equilibrio tra protezione ai cittadini ed incentivo alle imprese che operano in settori innovativi
- Previsione di danno materiale e non patrimoniale;
- I due pilastri normativi: direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso e futuro regolamento.

Proposta Regolamento UE sulla responsabilità per il funzionamento dei sistemi di IA

- Operatore *back-end* e *front-end*: centralità del controllo sul rischio di operatività e funzionamento del sistema di IA;

- Responsabilità oggettiva (senza dolo né colpa) dell'operatore di un sistema di IA ad alto rischio;

- Allegato al Regolamento contenente elenco sistemi IA ad altro rischio e settori fondamentali in cui sono utilizzati- da redigere (n.b. v. Risoluzione Parlamento UE 20 ottobre 2020 contenente una proposta di Regolamento sui profili etici sistemi di IA: 'alto rischio' cumulo di settore e utilizzi. Tra i settori assistenza sanitaria e le finalità trattamenti ed interventi medici).

Consultazione della Commissione UE su intelligenza artificiale e responsabilità

- Consultazione pubblica dal 18 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022;

- Scopo della consultazione: -raccogliere informazioni sui limiti della Direttiva sui prodotti difettosi e su come migliorarla; - raccogliere informazioni sulla necessità e sulle modalità per affrontare le sfide specifiche dell'intelligenza artificiale in materia di responsabilità.

Quale è il quadro normativo attuale ?
..in attesa dell'adozione definitiva Regolamento UE

- Quadro normativo esistente in materia di sicurezza e responsabilità;
- I limiti di un trattamento automatizzato: generale divieto di trattamento automatizzato; le eccezioni; le informazioni da fornire all'interessato (art.22 e art. 13 GDPR);
- Regole di *soft law*.

Soft Law: cosa rende l'IA affidabile?

I sette elementi di un'IA affidabile:

- Intervento e sorveglianza umani;
- Robustezza tecnica e sicurezza;
- Riservatezza e governance dei dati;
- Trasparenza;
- Diversità, non discriminazione ed equità;
- Benessere sociale e ambientale e
- *Accountability*.

Regole di condotta per un operatore di sistemi IA

- Procedere regolarmente ad una valutazione costante del livello di rischio del livello di rischio dei sistemi di IA (tenendo conto del livello di sicurezza, dei rischi per la salute o per i diritti fondamentali, del grado di autonomia del sistema);
- Rispetto delle norme vincolanti esistenti (es. responsabilità da prodotto difettoso, normativa sui dispositivi medici e altre normative di settore);
- Rispetto GDPR: in particolare art.22 e art.13 per quanto riguarda il trattamento automatizzato; rispetto regole relative alla protezione dei dati personali ;
- Rispetto standard sicurezza (non vincolanti);
- Rispetto linee guida etiche ed eventuali codici di condotta: elemento che potrebbe essere valutato ai fini di un'indagine sull'elemento soggettivo in caso di responsabilità per colpa;
- Costante esercizio di trasparenza nella progettazione e sviluppo dei sistema di IA;

Regole di condotta per un operatore di sistemi IA

- Verifica dei dati da immettere (correttezza, tutela degli stessi, attenzione ai possibili rischi distorsivi e discriminatori);

- Monitoraggio costante dell'evoluzione della normativa europea e predisposizione dell'attività in modo da poter effettuare un preventivo e costante *risk assessment;*

- Tenere in considerazione l'eventuale sovrapposizione della normativa sui sistemi di IA e di quella sui dispositivi medici o in ogni caso altre normative europee in materia di sicurezza;

Regole di condotta per un operatore di sistemi IA

- Regolamentazione contrattuale tra gli attori della filiera (diversa a seconda che si immetta in commercio destinato ad essere inserito in un *device* o un sistema *stand-alone*):
  - chiarire i limiti delle rispettive aree controllo rischio;
  - indicare in maniera dettagliata eventuali istruzioni (anche e soprattutto con riferimento ai dati da addestramento da inserire);
  - limiti di clausole limitazione responsabilità e manleva, nei limiti dell'ammissibilità;
  - indicare gli obblighi degli altri attori della filiera in relazione alle obbligazioni previste dal futuro Regolamento UE (oltre che in relazione alla normativa sui dispositivi medici), es. in considerazione degli obblighi *post-market*;
  - previsioni obblighi di informazione a carico dei soggetti a livelli diversi della filiera.

Peculiarità contratti con i consumatori.

Regole di condotta per un operatore di sistemi IA

- Particolare attenzione all'internazionalizzazione dell'attività dell'impresa:

  - Preliminare verifica del contesto normativo del mercato di riferimento, sia con riferimento ai sistemi di IA sia con riferimento alle normative che potrebbero comunque essere rilevanti (es. protezione dati personali, norme sulla responsabilità)
  -Peculiarità del contesto europeo che va verso una regolamentazione uniforme in materia di IA;
  -Peculiarità del contesto europeo per quanto riguarda altre normative rilevanti: es. GDPR, normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso, norme sui dispositivi medici;
  -Attenzione alle peculiarità nazionali anche nel contesto europeo;
  -Adeguamento delle modalità operative e della contrattualistica al contesto normativo di riferimento.

ATHENS BANGKOK DUBAI DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANOI HONG KONG
LONDON MADRID MILAN MUNICH NEW YORK PARIS ROME SINGAPORE SYDNEY

Grazie per l'attenzione!

wfw.com